

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Archimede" di Priolo Gargallo (SR)
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
ID Fascicolo	5399
Proponente	Enel Produzione S.p.A.
Elenco allegati	Parere CTVA n. 384 del 19 novembre 2021 acquisito al prot. MATTM_2021-0132021 del 26 novembre 2021.
	Parere ISS prot. n. 24885 del 1° luglio 2021.
	Parere ISS prot. n. 39036 del 10 novembre 2021.

- **VISTO** l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- **CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della ex Divisione V Sistemi di Valutazione Ambientale:
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;
- **VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 - VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;
- **VISTO** in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Enel Produzione S.p.A. con nota prot. ENEL-PRO-9960 del 30 giugno 2020, acquisita al prot. MATTM/54161 del 13 luglio 2020, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Archimede" di Priolo Gargallo (SR);

PRESO ATTO che, nello specifico, il progetto prevede, nell'ambito di una fermata di manutenzione programmata per i cicli combinati esistenti, la sostituzione delle parti calde delle Turbine a Gas ed in particolare la sostituzione delle pale fisse e mobili delle turbine e l'installazione di un nuovo sistema bruciatori per l'impianto "Archimede" di Priolo Gargallo;

VISTA la nota prot. MATTM/57893 del 24 luglio 2020 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che, pur se il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, il proponente ha ritenuto di integrare lo studio preliminare ambientale con gli elementi prescritti per la potenziale interferenza con la ZSC/ZPS "Saline di Priolo" (ITA090013), la ZSC "Grotta Palombara" (ITA090012), la ZSC "Monti Climiti" (ITA090020);

CONSIDERATO che nel parere n. 384 del 19 novembre 2021, nel seguito riportato, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 ha ritenuto che "data la tipologia dell'intervento previsto e l'estensione limitata in termini di superficie occupata, gli interventi in progetto non si prevede possano avere impatti ambientali significativi, né in termini di consumo di suolo né di paesaggio in fase di esercizio né di interferenza con gli habitat e le specie presenti nelle importanti e vicine aree della Rete Natura 2000" ed ha indicato alcune condizioni ambientali da ottemperare da parte del proponente riportate al punto 9 del medesimo parere;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha inviato le proprie osservazioni con nota prot. 3212 del 6 ottobre 2020, assunta al prot. MATTM/79119 del 7 ottobre 2020 e che tali osservazioni sono state fatte proprie dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nella formulazione della propria richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO che il proponente a corredo dell'istanza, ha fornito la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Sanitario, relativamente alla quale la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale, con nota prot. MATTM/48271 del 6 maggio 2021, ha chiesto un parere all'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la nota prot. MATTM/76561 del 14 luglio 2021 con cui, sulla base di quanto indicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota CTVA/2367 del 07 maggio 2021, sono state richieste al Proponente delle integrazioni documentali da questo poi fornite con nota prot. ENEL-PRO- 13053 del 28 agosto 2021, acquisita al prot. MATTM/93984 del 3 settembre 2021;

ACQUISITO relativamente agli aspetti della salute un parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 24885 del 1° luglio 2021 il quale è stato considerato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel parere di seguito riportato n. 384/2021 e specificamente richiamato nella condizione ambientale n. 1 Tale parere dell'ISS, costituito da 8 pagine, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO relativamente agli aspetti della salute l'ulteriore parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 39036 del 10 novembre 2021 con il quale l'istituto, nel ritenere che il progetto può proseguire senza essere soggetto a procedura di VIA, ritiene al contempo "che le attività di monitoraggio per NH3 e l'analisi dei dati metereologici locali siano svolte nella fase ante operam, prima della messa in funzione dell'impianto nella sua nuova configurazione. Allo stesso modo, nella fase ante operam, le carenze relative all'analisi dei profili della salute, come sopra descritte e dettagliate nel precedente parere, dovranno essere colmate, al fine di contribuire a definire la base di riferimento per future valutazioni post operam". Tale parere dell'ISS, costituito da n. 4 pagine, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 384 del 19 novembre 2021, della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo MATTM_2021-0132021 del 26 novembre 2021, costituito da n. 27 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot.int-MiTE/36866 del 22 marzo 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente della ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Archimede" di Priolo Gargallo (SR), proposto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del "Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Archimede" di Priolo Gargallo (SR)", proposto dalla Enel Produzione S.p.A., con sede a Roma, Viale Regina Margherita, 125, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

(Condizioni ambientali)

- 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 384 del 19 novembre 2021, acquisito al prot. MATTM_2021-0132021 del 26 novembre 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
- 2. Per quanto non richiamato nel sopra richiamato parere della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 384 del 19 novembre 2021 dovranno essere ottemperate le condizioni di cui ai pareri dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 24885 del 1° luglio 2021 e prot. n. 39036 del 10 novembre 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nei citati pareri.

Art. 2

(Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali)

- 1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS in particolare dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto richiesto nei pareri del medesimo di cui al comma 2 dell'articolo 1.
- 2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
- 3. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 3 del sopra citato articolo 28.
- 4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 384 del 19 novembre 2021 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità è comunicato alla Enel Produzione S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, all'Istituto Superiore di Sanità, alla ASL, al Servizio sismico regionale, all'ARPA Sicilia, agli Enti gestori Rete Natura2000, alla Regione Sicilia, alla Provincia di Siracusa e al Comune di Priolo Gargallo.
- 2. Sarà cura della Regione Sicilia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)